



Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali

A.G. 13

23 aprile 2018

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo:	13	
Titolo:	Regime di incompatibilità degli amministratori giudiziari e degli altri organi della procedura concorsuale	
Norma di riferimento:	articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161	
Relazione tecnica (RT):	presente	
	Senato	Camera
Commissione competente :	Commissione speciale, ai sensi dell'art. 24, del Regolamento, per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo	Commissione speciale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento, per l'esame di atti del Governo

Finalità

Il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 161 del 2017, articolo 33, commi 2 e 3 – reca disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali.

Si rammenta che, a norma dell'art. 38 della legge delega, ad eccezione di due disposizioni onerose che comunque non concernono lo schema di decreto legislativo in esame, dall'attuazione della legge medesima non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articoli 1-6: le norme introducono talune cause di incompatibilità per gli amministratori giudiziari, i loro coadiutori, i curatori fallimentari e gli altri organi delle procedure concorsuali e disciplinano le modalità di accertamento delle predette cause mediante la dichiarazione di incompatibilità.</p> <p>Si prevede, inoltre, che i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia assicurino al Presidente della Corte di appello la possibilità di estrarre, anche in forma</p>	<p>La relazione tecnica evidenzia, preliminarmente, gli effetti di neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, consistono precipuamente in modifiche normative volte a dare luogo ad interventi di carattere meramente procedimentale.</p> <p>Con particolare riferimento all'estrazione, con modalità informatiche ed anche in forma massiva, dei fascicoli relativi alle dichiarazioni rese dai professionisti, la RT afferma che le</p>

massiva, le dichiarazioni depositate. Per l'attuazione delle disposizioni in esame si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

attività previste potranno essere sostenute avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, la RT afferma che a tale attività si potrà provvedere con le risorse già previste a legislazione vigente, alla U.d.V. 1.2 Giustizia civile e penale, CDR "Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" - Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", sul capitolo 7203, "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione", nonché dei progetti intersettoriale e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi", che reca uno stanziamento di euro 150.648.555 per l'anno 2018, di euro 207.119.084 per l'anno 2019 e di euro 258.756.118 per l'anno 2020.

La RT evidenzia altresì che l'intervento di aggiornamento dei sistemi esistenti per le finalità previste dal provvedimento in esame, è stato già inserito tra le attività della Direzione Generale dei sistemi informativi automatizzati dell'amministrazione giudiziaria mediante attenta riprogrammazione degli interventi tecnici da attuare nell'anno 2018, finanziati a valere sulle suddette risorse.

La RT, pertanto, sottolinea che gli interventi consistono in attività di implementazione ed aggiornamento di sistemi già esistenti in quanto la sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti informatici è stabilita già a legislazione vigente. In conclusione, la relazione tecnica conferma gli effetti di neutralità per il bilancio dello Stato delle disposizioni recate dal provvedimento in esame.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce delle informazioni fornite dalla relazione tecnica con riferimento alla neutralità finanziaria delle disposizioni relative all'estrazione dei fascicoli concernenti le dichiarazioni rese dai professionisti e del carattere ordinamentale delle altre disposizioni.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei deputati

Senato: Nota di lettura n. 8

Camera: Verifica delle quantificazioni n. 8

Camera Servizio Bilancio dello Stato bs_segreteria@camera.it - 066760-2174

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. VQAG013